



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 55 del 22/04/2013

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI – TARES/TARSU.
APPROVAZIONE IN VIA D'URGENZA TERMINI DI SCADENZA E
IMPORTI DEI VERSAMENTI PER L'ANNO 2013.

L'anno 2013 il giorno 22 del mese di aprile alle ore 13:45 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:

Assessori	Presenti	Assenti
APRILE Alessandro	X	
GENNACHI Nicola	X	
VETRANO Salvatore	X	
DE BARTOLOMEO Mariarosaria		X

e, quindi, ne risultano presenti n. 3 e assenti n.1.

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 19/04/2013 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma ALEMANNI Cosimo
- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 19/04/2013, firma ALEMANNI Cosimo

(Proposta n 55. del) - **Delibera G.C. n. 55 del 22/04/2013**

RICHIAMATA la deliberazione Commissariale n. 66 del 30.03.2000 con la quale è stato approvato il Regolamento per la gestione TARSU, modificato con delibera di C.C. n. 13/2001 e ss.mm.ii., da ultima quelle apportate con deliberazione di C.C. n. 13 del 24/03/2009;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 13/04/2012 avente ad oggetto la conferma delle Tariffe Tarsu per l'anno 2012;

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Veglie la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

Visto il **dl 35/2013** recante *“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti Locali”* (GU n.82 del 8-4-2013), **art. 10** *“Modifiche*

al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali” **ed in particolare il comma 2, secondo il quale:** “Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e’ riservata allo Stato ed e’ versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011”;

Dalla costante interpretazione della predetta norma, emerge che organo competente, in questa prima fase transitoria, a stabilire i termini di scadenza ed il numero delle rate di versamento, è la Giunta Comunale, «anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo». Questa interpretazione si ricava dalla formulazione letterale del succitato articolo 10 che, per accelerare l’iter relativo alla riscossione del tributo in acconto e far fronte all’esigenza di comuni e gestori di anticipare la data di pagamento e l’incasso delle somme dovute dai contribuenti, ha introdotto delle deroghe alla disciplina della tassa. La prima rata, dunque, non dovrà più essere versata a luglio, come previsto dal dl rifiuti (1/2013), ma potrà essere anticipata, anche nel caso in cui il comune non abbia adottato il regolamento (atto di competenza del Consiglio Comunale) il cui termine per la deliberazione è attualmente fissato al prossimo 30 giugno 2013. La facoltà di deliberare le scadenze anche prima dell’approvazione del regolamento con la competenza dell’organo giuntale è dettata, pertanto, dall’**urgenza**.

DATTO ATTO della suddetta normativa, ed in virtù delle facoltà concesse dalla legge alla scrivente amministrazione, **si procede con la CONFERMA per il solo anno 2013, in attesa dell’adozione del regolamento, delle modalità di pagamento previste per il vecchio tributo TARSU in accordo alle tariffe ed al medesimo ammontare del prelievo previsti per l’anno 2012, da effettuarsi con le seguenti scadenze e secondo le seguenti precisazioni:** ai fini del versamento delle prime tre rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, verranno inviati ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU. I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;

4 RATE (tre a titolo di acconto e con importi commisurati al 30% degli importi Tarsu applicati nel 2012 ed una quarta di conguaglio, il 1 dicembre che terrà conto delle tariffe per l’anno 2013 che saranno deliberate (la tassazione, come stabilito dalle legge, d’ora in poi dovrà coprire integralmente i costi del servizio raccolta rifiuti e quelli accessori).

DATE:

- 1. scadenza 1° rata 30 maggio 2013 (oppure 10 giugno);**
- 2. scadenza 2° rata 30 luglio 2013;**

3. scadenza 1° rata 30 settembre 2013.

4. scadenza 4° rata 1 dicembre 2013

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

- **le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **DI CONFERMARE**, in virtù delle facoltà concesse dalla legge alla scrivente amministrazione, per il solo anno 2013, in attesa dell'adozione del regolamento di approvazione della TARES, le modalità di pagamento previste per il vecchio tributo TARSU in accordo a quanto di seguito indicato;
- **DI APPROVARE IN VIA D'URGENZA le seguenti scadenze per il pagamento del tributo secondo le seguenti precisazioni:** ai fini del versamento delle prime tre rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, verranno inviati ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU. I predetti pagamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
 - **4 RATE (tre a titolo di acconto e con importi commisurati al 30% degli importi Tarsu applicati nel 2012 ed una quarta di conguaglio, il 1 dicembre che terrà conto delle tariffe per l'anno 2013** che saranno deliberate (la tassazione, come stabilito dalle legge, d'ora in poi dovrà coprire integralmente i costi del servizio raccolta rifiuti e quelli accessori).

DATE:

1. scadenza 1° rata 30 maggio 2013 (oppure 10 giugno);
2. scadenza 2° rata 30 luglio 2013;
3. scadenza 1° rata 30 settembre 2013;
4. scadenza 4° rata 1 dicembre 2013.

- DI RINVIARE** la disciplina del tributo TARES per gli anni successivi all'approvazione del relativo regolamento da parte dell'organo competente, in accordo alla normativa vigente in materia;
- DI DEMANDARE** alla Responsabile del Settore interessato il compimento di tutti gli ulteriori adempimenti consequenziali;
- DI DICHIARARE** la presente deliberazione, a seguito di nuova unanime votazione favorevolmente resa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del dlgs 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
- DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto ai capigruppo consiliari.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to APRILE Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GRASSO Giuliana

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 22/04/2013**

Veglie, li 23/04/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _____ Reg. Pub.);

Viene comunicata, con lettera n. _____ in data _____ ai signori
capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n.
267/2000).

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GRASSO Giuliana